

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

## **Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

### **Art. 14**

*(Deposito degli atti di presentazione delle candidature)*

**1.** I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:

**a)** la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;

**b)** le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.

**2.** Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autentificato.

**3.** La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.